



Comune di Perugia

**Settore Servizi Sociali, Culturali e Sportivi alla Persona
U.O. Servizi Sociali**

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONSULTA
COMUNALE PER LA RAPPRESENTANZA DEI
CITTADINI STRANIERI ED APOLIDI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 2/12/2013

Si attesta che il presente regolamento è conforme alla copia cartacea depositata agli atti della Segreteria del Consiglio Comunale.

INDICE

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Finalità, competenze e funzioni

Art. 3 - Membri della Consulta

Art. 4 - Regolamento interno

Art. 5 - Registro comunale delle Associazioni

Art. 6 - Composizione della Consulta

Art. 7 - Rapporti con l'Amministrazione

Art. 8 - Durata

Art. 9 - Norme transitorie e finali

Art. 1 – Istituzione

1. E' istituita presso il Comune di Perugia la Consulta Comunale per la Rappresentanza dei cittadini stranieri ed apolidi, con sede propria individuata dalla Giunta Comunale.

Art. 2 – Finalità, competenze e funzioni

1. La Consulta è strumento privilegiato di confronto tra Comune e cittadini e consultivo del Consiglio e della Giunta Comunale e si propone di conseguire le seguenti finalità e competenze:

- a) informare e coordinare le realtà cittadine attive nel settore;
- b) promuovere iniziative per sensibilizzare alla cultura della reciprocità;
- c) agire al fine di prevenire situazioni di conflitto e ostilità, intolleranza e razzismo;
- d) proporre priorità, obiettivi e strumenti attuativi relativi ai programmi di contenuto multietnico e interculturale dell'intera amministrazione.

2. Sono funzioni della Consulta:

- a) supportare l'attività del Consiglio Comunale e dei Consiglieri Comunali Aggiunti;
- b) affidare ai Consiglieri Aggiunti la presentazione al Consiglio Comunale di integrazioni e modifiche al presente regolamento.

Art. 3 - Membri della Consulta

1. Sono membri della Consulta con diritto di voto i rappresentanti delle Associazioni di cittadini stranieri ed apolidi, con sede legale nel Comune di Perugia, iscritte nel Registro delle Associazioni di cittadini stranieri istituito presso il Comune di Perugia.

2. Sono membri della Consulta senza diritto di voto:

- a) il Sindaco o l'Assessore competente in materia di immigrazione e politiche per l'integrazione;
- b) due Consiglieri comunali designati dal Consiglio comunale, in rappresentanza dei Consiglieri di maggioranza e minoranza, eletti con voto limitato ad uno.

3. Sono invitati a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, un rappresentante dei seguenti soggetti:

- a) Prefettura – Ufficio territoriale del Governo;
- b) Organizzazioni sindacali;
- c) Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri di Perugia ed Istituti Universitari e di alta Istruzione;
- d) ADISU;
- e) Direzione Regionale Scolastica;
- f) Centro per l'Impiego;
- g) Ispettorato Regionale del Lavoro;
- h) AUSL;

4. Il Regolamento di cui all'articolo 4 prevede la facoltà di invitare i soggetti competenti, in relazione ad esigenze di specifici approfondimenti.

Art. 4 Regolamento interno

1. La Consulta ha facoltà di dotarsi di un regolamento per l'esercizio delle proprie competenze.

2. Il regolamento interno è approvato con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto.

3. Il regolamento interno può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo fissandone le competenze.

4. Per assicurare la fattibilità, il necessario approfondimento e valutazione dell'attività della Consulta, il regolamento di cui ai commi precedenti può prevedere l'istituzione, all'interno della Consulta, di Gruppi di lavoro tematici o territoriali.

5. La Giunta Comunale formalizza la presa d'atto del regolamento, ove non sussistano elementi di illegittimità o incompatibilità con le norme dell'Ordinamento.

Art. 5 Registro comunale delle Associazioni

1. E' istituito il Registro comunale delle Associazioni dei cittadini di cui all'articolo 1.

2. Possono iscriversi al Registro, su richiesta, le Associazioni dei cittadini di cui all'articolo 1:

- a) associazioni di cittadini stranieri già iscritte nel registro regionale delle Associazioni di Volontariato ex L.R. n° 15 del 1994 o nel registro regionali delle Associazioni di Promozione Sociale ex L.R. 22/2004;
- b) altre tipologie di Associazioni, purché abbiano almeno 30 iscritti stranieri residenti o con sede di lavoro o di studio documentata nel Comune di Perugia;

- c) Associazioni che svolgono attività continuativa, senza fini di lucro, a favore dei cittadini di cui all'art. 1;
 - d) Associazioni che abbiano sede legale od operativa nel Comune di Perugia congruamente documentata;
3. Possono essere iscritte al Registro comunale, altresì, le Associazioni diverse da quelle costituite tra cittadini di cui all'articolo 1, aventi le seguenti caratteristiche:
- a) che risultino iscritte ai Registri Ministeriali di cui all'art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione e dall'art. 52 e seguenti del D.P.R. n. 394/1999;
 - b) che risultino iscritte all'Albo delle Associazioni e degli Enti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 215/2003;
 - c) che siano inserite in elenchi Ministeriali quali soggetti che esercitano prestazioni gratuite di richiesta e rinnovo dei permessi di soggiorno, ai sensi dell'art. 39, comma 4 bis, della L. n. 3/2003, come modificato dall'articolo 1 quinquies, della L. n. 271/2004;
4. La domanda di iscrizione, corredata da Atto costitutivo, Statuto ed ogni altro documento dal quale si possa evincere il possesso dei requisiti sopra elencati, è rivolta al Sindaco, che annualmente riferisce alla competente Commissione Consiliare Permanente in ordine all'esito delle istanze.
5. Il possesso e la permanenza dei requisiti sopra elencati è verificato dai competenti Uffici Comunali.

Art. 6 Composizione della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
 - l'Assemblea degli aderenti;
 - il Presidente.
2. L'Assemblea della Consulta è composta da tutti gli aderenti di cui all'art. 3. Il Presidente è scelto tra i rappresentanti delle Associazioni straniere e viene eletto nella prima Assemblea della Consulta, convocata dal Sindaco o da un suo delegato. Nella stessa Assemblea è eletto il Vice Presidente.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente assumono di diritto la carica di Consigliere Aggiunto, di cui all'art. 24 dello Statuto.
4. Il Presidente è il rappresentante legale della Consulta. Il Presidente convoca e presiede la Consulta, ai sensi del Regolamento interno di cui all'articolo 4.
5. Per la validità delle sedute dell'Assemblea occorre la presenza di almeno la metà dei componenti.

Art. 7 Rapporti con l'Amministrazione

1. L'Amministrazione mette a disposizione della Consulta, per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, spazi, risorse umane e strumentali adeguate allo scopo. Mette inoltre a disposizione, per la divulgazione delle attività, il proprio sito Web.
2. Le risorse finanziarie necessarie per quanto disciplinato dal comma precedente saranno inserite annualmente nel Bilancio di Previsione, a valere sui fondi disponibili all'interno della specifica Missione e Programma.
3. La partecipazione alle riunioni della presente Consulta sono a titolo onorifico. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti, ove formalmente convocati, è riconosciuto al Presidente ed al Vice Presidente della Consulta il rimborso delle spese sostenute secondo la normativa vigente in materia.
4. Il Presidente della Consulta riferisce in Consiglio Comunale, almeno due volte all'anno in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto di Gestione, sull'attività programmata e realizzata relativa a ciascun anno solare.

Art. 8 Durata

1. La Consulta resta in carica per tutto il mandato dell'Amministrazione Comunale e fino all'insediamento della nuova Consulta.
2. Entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale l'Assemblea della Consulta elegge il Presidente ed il Vice Presidente. Nel caso di inerzia le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato.

Art. 9 Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale, in quanto applicabili.
2. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione consiliare di approvazione.
3. I Consiglieri Stranieri Aggiunti eletti permangono in carica fino al termine dell'attuale consiliatura.
4. In prima applicazione del presente regolamento la statuizione dell'art. 6 comma 3 decorre dall'inizio della consiliatura successiva".
5. E' abrogato il "Regolamento per l'elezione dei consiglieri stranieri aggiunti all'interno del Consiglio Comunale".